



Provincia di Modena

COMUNE S. CESARIO
Atteg. B Delib. G
del 16/10/2014
Il Segretario
COMUNE S. CESARIO
S. CESARIO SUL PANARO

ALL. B

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI

Determinazione n° 401 / 07/10/2014

OGGETTO : D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

DITTA C.I.L.S.E.A. - SOC. COOP. SC (Imp. "Cava SOLIMEI 2") – SAN CESARIO SUL PANARO (MO).

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI STABILIMENTO CHE PRODUCE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 PUNTO 2.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006;

Spetta ad Arpa Modena, Distretto territorialmente competente, e Arpa Sezione Provinciale di Modena, effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta C.I.L.S.E.A. - SOC. COOP. SC con sede legale nel comune di Modena, V. M.L. King n. 4/A, ha presentato, allo Sportello Unico Comunale in data 4/2/2014 e pervenuta a questa Amministrazione in data 21/03/2014, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "cava SOLIMEI 2", domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 punto 2) del D.Lgs. 152/2006, concernente un nuovo stabilimento per l'attività di escavazione e movimentazione materiali inerti c/o la cava denominata "SOLIMEI 2", da ubicarsi nel comune di SAN CESARIO SUL PANARO, provincia di Modena;

Dal progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risultano:

- le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di escavazione e movimentazione materiali inerti dalla Cava denominata "Solimei 2", in comune di San Cesario sul Panaro (Ambito Estrattivo Solimei);
- la seguente durata dell'intervento: 5 anni (4 anni scavo + 1 anno per ripristino);
- la seguente quantità di materie prime estratte:

Volume materiale complessivo: 310.644 mc di cui:
- materiale ghiaioso 159.722 mc
- materiale "sterile" (scarti e cappellaccio) 150.922 mc

In fase di rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia stabilire i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui ai piani e programmi di qualità dell'aria;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. PGM/O/2014/9865 del 1/8/2014, ha fornito contributo istruttorio dal quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Il Servizio Urbanistica del Comune di San Cesario sul Panaro, a seguito di Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi della L.R. 9/1999 e smi, tenutasi c/o il Comune di San Cesario sul Panaro il giorno 1/8/2014, ha predisposto il Rapporto Definitivo sull'Impatto Ambientale del Progetto, assunto agli atti della Provincia con prot. n. 92141 del 22/9/2014;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

Si informa che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente Dott. Giovanni Rompianesi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 269, punto 2 del D.Lgs. 152/06, la ditta C.I.L.S.E.A. - SOC. COOP. SC ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di SAN CESARIO SUL PANARO, c/o Cava Solimei 2" (Ambito Estrattivo Solimei), provincia di Modena nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati:

FASE PRODUTTIVA	PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO/MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE
ATTIVITÀ ESTRATTIVA (Scotico, Coltivazione e Ripristino)	<ul style="list-style-type: none">▪ Presenza di argini perimetrali e di siepi o barriere vegetali di mitigazione lungo il perimetro dell'area a protezione in particolare dei recettori R1, R2 e R3.▪ Utilizzo di macchine rispondenti alle normative vigenti e sottoposte regolarmente al piano di manutenzione.
CARICO / SCARICO	<ul style="list-style-type: none">▪ Limitare l'altezza e la velocità di caduta dei materiali.▪ La movimentazione del materiale ghiaioso e dello "sterile" con i mezzi cingolati e compattazione deve avvenire lentamente, in modo da non generare emissioni polverulente.

STOCCAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umidificazione dei cumuli.
TRANSITO MEZZI SU STRADE E PISTE DI CANTIERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le vie di transito verso gli impianti di lavorazione e le piste interne alla cava, devono essere periodicamente bagnate al fine di evitare la formazione e diffusione di polveri. ▪ I camion per il trasporto di materiale polverulento devono essere coperti. ▪ La velocità di percorrenza all'interno della cava deve essere ridotta. ▪ Realizzazione su perimetro di scavo di terrapieni rinverditi e/o siepi vegetali in particolare a protezione dei recettori R1, R2 e R3. ▪ Pulizia metodica delle piste e delle vie di transito verso gli impianti di produzione.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti

La Ditta deve comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata, alla Provincia di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo.

Entro la data di messa a regime devono essere realizzate le prescrizioni tecniche per il contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse. Tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 **giorni**.

MONITORAGGI

- Controllo Annuale dei gas dei scarico dei mezzi.
- Campagne di Monitoraggio Polveri in accordo con quanto indicato nel Rapporto Ambientale di V.I.A.

La Provincia, sulla base dei dati dei Monitoraggi e dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La validità della presente autorizzazione scade il 7/10/2029.

La validità dell'autorizzazione potrà avere termine in data antecedente, in concomitanza con la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione del "Piano di Coltivazione e Ripristino" della "cava Solimei 2".

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRETTORE D'AREA
ROMPIANESI GIOVANNI

Originale Firmato Digitalmente